

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI
ATTRAVERSAMENTI E DAI PARALLELISMI DI LINEE FERROVIARIE DI
PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE
DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”, all’art. 23 bis rubricato “Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria (inserito da art. 14 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)” dispone che la Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplini: l'applicazione dei canoni di occupazione relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie ed i canoni relativi alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale, le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza; le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo. Lo stesso prevede che i canoni debbano essere introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione. Ancora, la legge regionale contempla che il pagamento del canone sia annuale e che il gestore applichi il regolamento e disciplini autonomamente l'ammontare di franchigie e fideiussioni, nonché il versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza. Ancora, è previsto che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale sia tenuto a rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei canoni percepiti nell'anno di riferimento.

Lo schema di regolamento proposto attua l’art 23 bis della legge regionale 30 del 1998 ed in riferimento all’ambito sopra descritto, costituisce, rispetto alla legge regionale de qua, un puntuale quadro di disciplina.

Lo stesso, nel disciplinare le attività necessarie al rilascio dell’autorizzazione, della realizzazione, della gestione e della dismissione degli attraversamenti e/o parallelismi dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, ha lo scopo di perseguire obiettivi relativi al miglioramento dell'accessibilità ai servizi pubblici, quale presupposto di sviluppo socio-economico del territorio e della qualità della vita dei propri cittadini, nonché perseguire, in coerenza con gli strumenti di

programmazione comunitaria, nazionale e regionale, attività mirate al raggiungimento di adeguati standard di dotazione infrastrutturali e di qualità dei servizi, favorire un razionale utilizzo del suolo e del sottosuolo, consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti, promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti.

Il Regolamento si compone di diciotto articoli aventi un contenuto essenzialmente di tipo amministrativo e prescrittivo/procedurale. Lo stesso, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Si elencano, di seguito, le singole norme regolamentari.

Art. 1 - Oggetto

La norma ha contenuti descrittivi e non comporta impatti per il bilancio regionale.

Art. 2 - Delega al gestore dell'infrastruttura

L'articolo dispone che nella stipula delle convenzioni relative agli attraversamenti ed ai parallelismi, sono coinvolti gli operatori ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Ar. 3 - Riscossione dei canoni

L'articolo prevede che i canoni di occupazione previsti nel regolamento siano introitati direttamente dal gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, utilizzati, esclusivamente, per il miglioramento della infrastruttura ferroviaria e pagati direttamente al gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale secondo i modi e i termini da esso stabiliti. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Ar. 4 - Durata delle convenzioni

L'articolo dispone che le convenzioni di cui all'art. 2 e riguardanti sia le aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale e affidate dalla Regione Emilia-Romagna, sia aree di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 16 novembre 2000, possono avere la durata massima di nove anni rinnovabili per ulteriori nove anni. E' prevista la eventuale proroga posta in essere, direttamente, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale nei modi e nei termini dallo stesso definiti. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.5 - Competenze di altre Amministrazioni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 6 – Valore canoni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 7 - Autorizzazione all'intervento

L'articolo indica le modalità con cui le domande di autorizzazione all'attraversamento ed ai parallelismi devono essere effettuate e i documenti da cui devono essere corredate.

E' previsto l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di inviare la documentazione alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, contestualmente al proprio assenso. E' previsto, altresì, il nulla osta che la Regione invia al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, laddove si verificano che condizioni per il rilascio di un parere favorevole. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 8 – Richiesta di modifiche di interferenze già autorizzate

L'articolo disciplina sia le modifiche sostanziali nella tipologia e/o nell'ubicazione degli impianti già autorizzati dal servizio regionale competente, che dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione ex art 7 del Regolamento, sia le modifiche di modesta entità (con riferimento alla sicurezza ferroviaria, come migliorative rispetto ai limiti minimi previsti dal D.P.R. 753/80 e dalle circolari ministeriali di settore) per le quali vige l'obbligo in capo al richiedente, di fornire, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, la documentazione progettuale aggiornata allo stato finale (c.d. "as built"). La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 9 - Regolarizzazione di interventi d'urgenza e somma urgenza

L'articolo riconosce la facoltà al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nelle more dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, di intervenire direttamente ovvero di autorizzare l'intervento di eventuali altri soggetti proprietari o gestori di utenze e/o beni immobili interferenti con le linee ferroviarie ricadenti nella disciplina del presente regolamento, laddove dovessero verificarsi eventi aventi le caratteristiche dell'urgenza o della somma urgenza, in forza della vigente normativa sui lavori pubblici. L'intervento diretto ovvero l'autorizzazione ad intervenire deve essere formalizzato a mezzo verbale motivato dalle cause dell'intervento e trasmesso, entro 30 giorni, alla struttura competente della Regione Emilia-Romagna unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.10 - Procedimento amministrativo

Il presente articolo precisa che in merito al rilascio del nulla osta relativo agli attraversamenti, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. ed alla L.R. 32/93 e s.m.i.,

con particolare riferimento agli istituti dell'avvio e conclusione del procedimento, richiesta dei pareri e/o di documentazione integrativa. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.11 - Rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 12 - Mancato pagamento dei canoni e decadenza dell'autorizzazione

In caso di mancato versamento del canone da parte del soggetto proprietario e/o richiedente dell'interferenza, per un periodo pari o superiore a due annualità, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, previo contraddittorio con l'operatore, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione a cui consegue revoca dell'autorizzazione. La revoca dell'autorizzazione e della relativa convenzione hanno natura definitiva e l'eventuale successiva regolarizzazione dell'interferenza da parte del proprietario o richiedente può essere svolta solo nei modi previsti dall'art. 7 del presente regolamento. All'entrata in vigore del presente regolamento, per eventuali situazioni già pendenti da più di due anni, il gestore dell'infrastruttura può procedere immediatamente, come previsto dal comma 1 del presente articolo. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale esercita il potere di accertamento e di revoca definitiva dell'autorizzazione e della correlata convenzione, ha la facoltà di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale.

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Articolo 13 - Spese per le opere di sistemazione del sedime ferroviario

L'articolo specifica l'obbligo, gravante sugli operatori, di effettuare opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di rimozione, anche parziale, del sedime ferroviario, in aggiunta al versamento dei canoni per l'occupazione. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Articolo 14 - Azione di verifica opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi

L'articolo prevede la verifica dell'esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi resi necessarie in conseguenza degli attraversamenti e/o della rimozione temporanea del sedime ferroviario. In caso siano rilevati vizi nella sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi, il presente articolo prevede la comunicazione, a mezzo verbale scritto, all'operatore ed alla Regione Emilia Romagna da parte del gestore. E' prevista, poi, l'intimazione scritta di provvedere da notificarsi all'operatore. In caso di inadempimento, l'articolo dispone l'intervento di un'impresa appaltatrice, con addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 15, in caso di inadempienza dell'operatore. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 15 - Intervento da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale per inadempienze dell'operatore

L'articolo fa riferimento al caso in cui l'operatore non adempie all'intimazione scritta di provvedere di cui all'art. 14 ovvero l'ultimazione dei lavori si protrae oltre il decimo giorno previsto, stabilendo, all'uopo, che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria interviene con propri mezzi e risorse addebitando, previa messa in mora e successiva ingiunzione a pagare entro 15 giorni dalla notifica, gli oneri finanziari all'operatore. Detti oneri sono computati secondo l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e/o Tariffe di prestazioni e lavori del GI RFI (a seconda della situazione accertata dai GI FER) vigenti, senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 40% per interventi da effettuare con urgenza, al 30% per lavoro festivo, al 50% per lavoro straordinario notturno (dalle 22.00 alle 06.00) ed al 15% per lavoro notturno.

Ove tale termine dovesse decorrere inutilmente, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 16 - sanzioni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 17 - Attività sostitutiva della Regione Emilia-Romagna

Il presente articolo prevede l'obbligo gravante sulla Regione di introitare i canoni per l'occupazione in caso di decadenza della concessione senza subentro di altro soggetto, nonché la facoltà della stessa di incamerare direttamente i canoni e gli altri introiti di cui al presente regolamento in caso di mancata rendicontazione di cui all'art. 11 del regolamento. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 18 - Entrata in vigore e norma di rinvio

La norma non impatta sul bilancio regionale.